



**AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA**

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE

NEGLI ANNI 2015 e 2016

www.aif.sm

INDICE

PREMESSA	4
INTRODUZIONE	5
Sintesi delle attività AIF e dei risultati raggiunti nel biennio 2015-2016.....	7
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	11
1.1 Cenni sui recenti sviluppi internazionali.....	11
1.2 La normativa nazionale	14
1.3 Le Istruzioni dell’Agenzia di Informazione Finanziaria.....	19
2. IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: LISTE E MISURE DI CONGELAMENTO ..	23
3. LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	27
3.1 Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa	27
3.2 Il Gruppo Egmont.....	29
4. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	31
4.1 I casi trasmessi all’Autorità Giudiziaria.....	37
4.2 I provvedimenti cautelari amministrativi di competenza AIF (blocco fondi e sospensione di operazioni) ed i provvedimenti di monitoraggio.	40
5. LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE.....	42
6. LA COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÁ NAZIONALI E CON L’AUTORITÁ GIUDIZIARIA	44
7. LE FUNZIONI DI VIGILANZA SUI SOGGETTI DESIGNATI.....	48
8. TIPOLOGIE, METODI E TREND.....	53

INDICE delle FIGURE

Figura 1 – Trend delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'avvio dell'operatività.....	33
Figura 2 – Casi Trasmessi all'Autorità Giudiziaria e segnalazioni sottostanti.....	38

INDICE dei BOX

Box 1 – Analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – National Risk Assessment.....	21
Box 2 – Misure restrittive nei confronti dell'Iran.....	24

INDICE delle TABELLE

Tabella 1 - Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per anno	33
Tabella 2 - Segnalazioni di operazioni sospette per tipologia di segnalante	35
Tabella 3 - Segnalazioni di operazioni sospette per altri soggetti ex articolo 37 Legge n. 92/08.....	35
Tabella 4 – Segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all’Autorità Giudiziaria	38
Tabella 5 - segnalazioni AIF all’A.G.- ipotesi di reati presupposti	39
Tabella 6 – Provvedimenti di blocco	41
Tabella 7 - Provvedimenti di sospensione	41
Tabella 8 – Collaborazione internazionale con omologhe <i>Financial Intelligence Units</i> :	43
Tabella 9 – Collaborazione internazionale con omologhe FIU estere: dettaglio delle note informative spontanee.....	44
Tabella 10 – Collaborazione nazionale: richieste di collaborazione e note informative.....	45
Tabella 11 - Collaborazione nazionale: richieste di collaborazione e note informative ricevute da AIF.....	46
Tabella 12 - Collaborazione nazionale: richieste di collaborazione e note informative inviate da AIF.....	46
Tabella 13 - Collaborazione con l’ Autorità Giudiziaria Penale	47
Tabella 14 - Accertamenti ispettivi suddivisi per categorie di soggetti designati.....	48
Tabella 15 - Accertamenti ispettivi suddivisi per tipologie di soggetti designati	49
Tabella 16 – Tipologie accertamenti ispettivi	51

PREMESSA

L'art. 10, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 prevede che l'Agenzia di Informazione Finanziaria presenti al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione concernente l'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La presente Relazione illustra quindi l'attività svolta negli anni 2015 e 2016 dall'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Si precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del decreto delegato 28 Novembre 2008 n.146, l'AIF ha annualmente trasmesso al Comitato per il Credito e il Risparmio i rendiconti contenenti il quadro complessivo delle risorse finanziarie e strumentali utilizzate dalla medesima.

INTRODUZIONE

Il biennio 2015-2016 è stato caratterizzato da due circostanze di particolare rilievo ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla elaborazione del ***National Risk Assessment (NRA)***, ovvero il documento nazionale finalizzato ad effettuare una valutazione interna del rischio di riciclaggio, al fine di ottenere una maggiore comprensione a livello nazionale dei rischi ai quali il Paese va incontro, così da poter verificare e strutturare adeguatamente l'approccio basato sul rischio attualmente adottato per le procedure di vigilanza nei confronti dei soggetti designati.

Per la predisposizione del *National Risk Assessment* che, si evidenzia, è un esercizio previsto dalle più recenti Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), la Repubblica di San Marino, così come molti altri Paesi, ha richiesto l'autorevole ausilio della Banca Mondiale, che ha messo a disposizione delle competenti Autorità domestiche il proprio strumento più evoluto (*WB NRA third generation tool*).

Il progetto NRA è stato avviato con la delibera del Congresso di Stato n. 15 del 1° settembre 2014, mediante la quale sono state individuate le Autorità e gli Uffici Pubblici coinvolti nella predisposizione dei dati e delle informazioni utili allo scopo.

Nel marzo 2015 si è poi tenuto il primo *Workshop* con gli esperti della Banca Mondiale, che hanno illustrato la metodologia di lavoro e fornito utili suggerimenti per il migliore svolgimento del *self assessment* ; in seguito i Gruppi di Lavoro istituiti hanno cooperato alacremente per oltre un anno raccogliendo, elaborando e valutando dati statistici e informazioni già in proprio possesso, ovvero reperiti presso i settori privati maggiormente esposti al rischio di riciclaggio.

I lavori si sono protratti fino a maggio 2016, mese nel quale si è tenuto il *Workshop* finale con gli esperti della Banca Mondiale, al quale erano altresì presenti alcuni esponenti del Congresso di Stato, e nell'ambito del quale tutti i gruppi di lavoro hanno esposto le risultanze del lavoro svolto, i principali rischi, le minacce e le vulnerabilità rilevate.

A conclusione del percorso di analisi e valutazione, è stato quindi elaborato un documento riepilogativo del lavoro svolto, unitamente a una bozza di *Action Plan* mediante il quale sono state formulate proposte di risoluzione delle criticità rilevate e i relativi tempi di attuazione delle medesime.

In seguito, e precisamente in data 22 agosto 2016, il Congresso di Stato, con propria delibera n. 23, ha approvato la “*Strategia Nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per il triennio 2016 – 2018*” ed il relativo *Action Plan*, al quale debbono quindi riferirsi tutte le Autorità Nazionali competenti e gli Uffici della Pubblica Amministrazione ivi richiamati.

Con riferimento invece al rischio del terrorismo e del suo finanziamento, giova evidenziare che, oltre ad alcune disposizioni normative emanate nel biennio che verranno descritte nel seguito della presente relazione, il Congresso di Stato ha nominato con propria delibera n. 6 del 19 luglio 2016 un apposito Gruppo di Lavoro, al quale è stato demandato il compito di elaborare un piano nazionale di sicurezza sul terrorismo; tale piano prevede la stesura di linee guida entro la fine del 2016 e la redazione del piano nazionale di sicurezza entro il primo semestre 2017.

La seconda circostanza riguarda la posizione di San Marino nel contesto internazionale; nel corso della 47° sessione plenaria del **Comitato Moneyval** del Consiglio d'Europa, tenutasi nell'aprile 2015, il predetto organismo, avendo preso atto dei progressi compiuti dal Paese per sanare i residui rilievi contenuti nel Rapporto del c.d. “quarto round” di valutazione approvato nel 2011, ha stabilito che il Paese debba fornire i propri aggiornamenti a cadenza biennale (*Biennial update*), in luogo del precedente obbligo annuale.

Giova al riguardo dare atto che, nel corso della discussione, diversi Paesi e lo stesso Segretariato del Moneyval hanno preso la parola per complimentarsi del grande lavoro svolto da tutte le Autorità sammarinesi e felicitandosi per gli eccellenti traguardi conseguiti in breve tempo.

Sintesi delle attività AIF e dei risultati raggiunti nel biennio 2015-2016

Per facilità di lettura, si fornisce di seguito un **sintetico cenno all'attività globalmente svolta dall'Agenzia di Informazione Finanziaria nel decorso biennio 2015-2016**, fermo restando che tali attività, e i risultati ottenuti, verranno maggiormente descritti nei pertinenti paragrafi della presente Relazione.

Per quanto attiene all'attività di **Analisi Finanziaria** relativa alle **segnalazioni di operazioni sospette** trasmesse dai soggetti designati - che rappresenta la funzione principale delle Autorità omologhe all'AIF - si evidenzia che il decorso biennio ha registrato un significativo aumento di segnalazioni rispetto al precedente biennio 2013-2014, per la quasi totalità provenienti dal settore bancario e finanziario. Nel periodo di riferimento, difatti, sono state complessivamente n. 349 (+ n. 90 rispetto al biennio 2013-2014, pari al + 34,7%) le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'Agenzia, che hanno originato l'apertura di n. 306 casi (+ n. 101 casi rispetto al biennio 2013-2014, pari al + 49,2%).

Come si potrà notare dai dati riportati nel pertinente paragrafo, tale incremento è principalmente dovuto agli effetti del provvedimento di regolarizzazione fiscale posto in essere dalla Repubblica italiana, denominato *Voluntary Disclosure* (d'ora innanzi anche brevemente VD) nonché, si presume, ai potenziali effetti che può avere lo scambio di informazioni automatico ai fini fiscali secondo il più evoluto standard OCSE, cui la Repubblica di San Marino ha aderito.

Tali circostanze hanno imposto una specifica attenzione ai soggetti designati, in particolare agli istituti finanziari, sia nei confronti della clientela che ha inteso aderire alla VD ma anche verso coloro che, non aderendo alla richiamata VD e/o per l'imminente scambio di informazioni ai fini fiscali, hanno deciso di trasferire i propri fondi verso altri Paesi, Territori e Giurisdizioni meno trasparenti o collaborativi.

Al contempo si precisa che, nel periodo di riferimento, le segnalazioni riguardanti la *Voluntary Disclosure* ammontano a n. 134 (pari al 38,5% del totale).

Stante i potenziali rischi di riciclaggio connessi ai fenomeni innanzi cennati, riepilogati nelle "Linee Guida" emanate nel corso del 2015, l'AIF – in ossequio ai più evoluti standard antiriciclaggio sviluppati dal GAFI e dal Moneyval - ha posto particolare attenzione e priorità ai predetti casi, che sono stati analizzati anche grazie alla fattiva e tempestiva collaborazione della omologa Unità di Informazione per l'Italia.

All'esito degli approfondimenti delle segnalazioni pervenute nel corso del biennio, e dei relativi casi, l'Agenzia ha **trasmesso all'Autorità Giudiziaria** complessivamente n. 33 casi, di cui n. 13 casi connessi alla *Voluntary Disclosure*, per le successive indagini di competenza di quest'ultima.

Anche nel decorso biennio - nel corso di attività di approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette - l'AIF ha rilevato la necessità di adottare propri **provvedimenti di sospensione di operazioni o blocco di fondi** avendo riscontrato la contestuale sussistenza dei presupposti di *fumus delicti* e *periculum in mora*.

Nel cennato periodo, difatti, sono state n. 4 le disposizioni di sospensione di operazioni (riguardanti n. 5 rapporti, per un controvalore complessivo di € 1 milione circa) e n. 6 le disposizioni di blocco fondi, aventi ad oggetto n. 31 rapporti aventi saldo complessivo pari ad oltre € 2,5 milioni.

Nel medesimo periodo, inoltre, l'AIF ha formalmente disposto il **monitoraggio** di n. 37 rapporti, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera g) della Legge 92/2008 e successive modifiche.

In base a quanto stabilito dalla vigente normativa, tutti i provvedimenti “cautelari” di blocco adottati dall’Agenzia sono stati successivamente vagliati dall’Autorità Giudiziaria penale, la quale ha convalidato i provvedimenti dell’AIF ed ha trasformato i blocchi in sequestri penali.

Altra funzione rilevante dell’Agenzia è quella di **Vigilanza** – svolta nei confronti di tutte le categorie di soggetti designati, anche secondo un approccio basato sul rischio – finalizzata a verificare “sul campo” il grado di adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei medesimi.

Il decorso biennio – in considerazione dell’apporto al *National Risk Assessment* fornito da buona parte dei dipendenti dell’Agenzia – ha registrato una flessione delle attività di vigilanza ispettiva *on-site* da parte dei *team* ispettivi dell’AIF, che comunque hanno svolto complessivamente n. 57 accessi di natura generale, settoriale o finalizzata.

A fronte di un minor numero di accessi *on-site*, si è comunque registrato un incremento delle attività *off-site*, utili a fornire maggiori elementi conoscitivi dei vari settori tenuti al rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

Tali informazioni, oltre ad essere state utilizzate nell’ambito del NRA, hanno fornito elementi utili alla definizione di un modello più affinato di *risk based approach (RBA)*, attualmente in fase di elaborazione, che anche le Autorità di Vigilanza debbono seguire nello svolgimento della propria attività, in ossequio agli standard internazionali.

Per quanto attiene, infine, alla **collaborazione nazionale e internazionale**, anche il decorso biennio ha registrato molteplici occasioni di cooperazione tra l’AIF, le altre Autorità amministrative sammarinesi, le Forze di Polizia, Interpol (anche nella propria veste di ARO – *Asset Recovery Office*), l’Autorità Giudiziaria penale e le omologhe Unità di Informazione Finanziarie estere.

Più in dettaglio, si evidenzia che nel biennio 2015-2016 l’Agenzia :

- ha ricevuto n. 93 richieste di collaborazione, segnalazioni o note informative da parte di altre Autorità sammarinesi, mentre sono state n. 76 quelle inviate alle medesime Autorità dall’AIF;

- ha fornito il proprio contributo tecnico all’Autorità Giudiziaria penale, nell’ambito di procedimenti penali interni o rogatorie internazionali, in n. 33 occasioni (di cui n. 16 relative ad aggiornamenti di analisi finanziaria, n. 16 di indagine finanziaria e n. 1 di monitoraggio rapporti);
- ha ricevuto n. 68 richieste di collaborazione, ovvero informative spontanee, da omologhe Unità di Informazione Finanziarie estere (di cui n. 28 dalla UIF italiana); sono state invece n. 209 le richieste di collaborazione, ovvero informative spontanee, formulate dall’AIF alle citate Unità estere (di cui n. 143 alla UIF italiana).

Con particolare riguardo poi allo sviluppo delle **relazioni internazionali** si evidenzia che, come di consueto, anche il decorso biennio ha visto la costante e fattiva partecipazione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria alle periodiche Assemblee Plenarie del Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa e del Gruppo Egmont (Organismo non governativo che riunisce oltre n. 150 *Financial Intelligence Units* (FIU) di tutto il mondo, e di cui la FIU di San Marino è membro del 2005).

Nel 2015, inoltre, si è tenuto a Lugano il primo incontro delle FIU italofone (Italia, Svizzera, Santa Sede e San Marino) nel corso del quale sono state condivise esperienze e problematiche di mutuo interesse, nell’ottica di un ulteriore rafforzamento della collaborazione internazionale.

Stante il successo dell’iniziativa, la medesima è stata replicata anche nel 2016 presso la sede della FIU italiana ospitante.

Per quanto attiene infine alla **formazione**, si evidenzia che nel biennio 2015-2016 il personale dell’Agenzia ha partecipato a n. 16 eventi formativi, mentre sono stati n. 8 gli eventi cui ha partecipato la direzione e/o il personale AIF in qualità di relatore.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Cenni sui recenti sviluppi internazionali

La Direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 5 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 25 giugno 2015.

Essa modifica il regolamento (UE) n.648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, che a livello nazionale erano state recepite con Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

Detta Direttiva si è resa necessaria per recepire le innovazioni introdotte dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) nel 2012: negli *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*¹, compendiate in 40 Raccomandazioni². Il GAFI, istituito in seno all'OCSE come organismo intergovernativo con lo scopo di sviluppare e promuovere politiche di contrasto sulle tematiche del contrasto al riciclaggio e dal 2001 del finanziamento del terrorismo, analizza metodi e tecniche utilizzati per il riciclaggio di denaro e per il finanziamento al terrorismo internazionale al fine di elaborare le opportune misure di prevenzione e contrasto.

Le Raccomandazioni, pur non avendo efficacia vincolante, rappresentano lo standard mondiale in materia e sono state nel tempo recepite, a livello europeo, nelle direttive comunitarie del 1991, del 2001 e del 2005. La IV Direttiva antiriciclaggio rappresenta

¹ Le Raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI al seguente link: <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html>

² Le Raccomandazioni sono accompagnate da dettagliate "Note Interpretative" che formano parte integrante dei nuovi standard.

pertanto il più recente atto europeo di recepimento degli standard introdotti dal GAFI nel 2012 ed al quale gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 26 Giugno 2017.

Anche la Repubblica di San Marino, entro il mese di settembre 2017, dovrà uniformarsi ai dettami della nuova Direttiva mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Ciò in ragione del fatto che, come noto, dalla firma dell'Accordo Monetario tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino, derivano adempimenti³ anche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Interessante notare, inoltre, come a livello europeo la Direttiva dovrà essere coordinata con i più recenti sviluppi nell'ambito di alcune funzioni europee, soprattutto in materia bancaria e giudiziaria. Da un lato, l'istituzione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria⁴ (SEVIF), che ha previsto il rafforzamento delle autorità europee in materia finanziaria tra cui l'Autorità bancaria europea⁵ (ABE) e la creazione del Meccanismo di vigilanza unico⁶ (MVU), che ha comportato l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE, implicheranno l'attribuzione di alcuni compiti regolamentari e operativi in materia antiriciclaggio a livello sovranazionale. Dall'altro lato, il maggior coordinamento tra autorità di polizia e giudiziarie nell'ambito di Europol e Eurojust, nonché, la prossima istituzione di un Pubblico ministero

³ L'articolo 8 di tale Accordo infatti prevede, tra le altre cose, che la Repubblica di San Marino adotti tutte le opportune misure al fine di attuare gli atti giuridici e le norme dell'UE elencati nell'Allegato all'Accordo, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

⁴ Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) è stato strutturato come sistema decentrato plurilivello di autorità microprudenziali e macroprudenziali con lo scopo di assicurare una vigilanza finanziaria coerente e uniforme all'interno dell'UE. Con la nascita di un'Unione bancaria tale sistema di vigilanza è ora sottoposto a importanti cambiamenti.

⁵ L'Autorità bancaria europea (ABE) è un'autorità indipendente dell'Unione europea (UE), che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli obiettivi generali dell'Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.

L'ABE fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che è costituito da tre autorità di vigilanza: l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Il sistema comprende inoltre il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e le autorità di vigilanza nazionali.

Pur essendo indipendente, l'ABE è responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

⁶ Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) è un nuovo sistema europeo di vigilanza bancaria che comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti. Le sue principali finalità sono: salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo; accrescere l'integrazione e la stabilità finanziarie; assicurare una vigilanza coerente. Insieme al Meccanismo di risoluzione unico, l'MVU è uno dei due pilastri dell'unione bancaria dell'UE.

europeo⁷, renderanno necessario un maggior raccordo tra la funzione di prevenzione sancito dalla Direttiva e quello di repressione vero e proprio, finora pressoché interamente di competenza degli Stati membri.

Infine, la Direttiva (ma prima ancora le Raccomandazioni del GAFI) si colloca in un segmento di importanti innovazioni in materia di lotta ai reati di natura fiscale, sia a livello internazionale (con gli accordi sullo scambio automatico di informazioni in ambito OCSE) che nazionale (con la riforma dell'Imposta generale sui redditi avvenuta con Legge 16 dicembre 2013 n.166, seguita dall'adozione della Legge 27 novembre 2015 n.174 - Cooperazione Fiscale Internazionale).

⁷ Il Pubblico Ministero Europeo (European Public Prosecutor Office, c.d. EPPO) è un ufficio di procura di dimensione europea competente a svolgere indagini penali per individuare, indagare e rinviare a giudizio gli autori dei reati rientranti nella sua competenza. Tale ufficio, che trova la base legale per la sua istituzione nell'art. 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, vuole rappresentare un approccio innovativo per perseguire e portare in giudizio gli autori di frodi in danno agli interessi finanziari dell'Unione al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro la frode, la percentuale dei recuperi e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni dell'UE.

1.2 La normativa nazionale

È possibile affermare che gli interventi legislativi che hanno caratterizzato il biennio di riferimento hanno interessato principalmente l'ambito del contrasto al terrorismo ed al suo finanziamento. Ciò in risposta alle crescenti minacce del c.d. Stato Islamico (ISIL) e di altri gruppi terroristici che, in tale periodo, si sono acuite ed anche alla luce dell'invito rivolto dai Ministri delle finanze del G20 e i Governatori delle banche centrali agli organismi internazionali che si occupano di contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (GAFI, MONEYVAL, ecc.), a porre un focus ancor più stringente sul finanziamento del terrorismo, effettuando revisioni urgenti di tutti i Paesi ricompresi nella rete globale AML/CFT, al fine di determinare se questi ultimi abbiano o meno attuato misure per recidere i finanziamenti connessi al terrorismo.

Più in particolare, a San Marino sono stati emanati :

Decreto-Legge 10 Aprile 2015 n. 47 - Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo (ratificato da Decreto Legge 83-2015)

L'obiettivo di tale decreto legge è quello di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione tra gli Stati nell'ambito della lotta al terrorismo anche mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato, dando così piena attuazione alla "*Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo*" conclusa a New York il 15 dicembre 1997 e ratificata dalla Repubblica di San Marino il 12 marzo 2002. La materia trattata dalla suddetta Convenzione è stata, infatti, già in parte recepita nell'ordinamento interno con la legge 10 agosto 2012 n. 122.

Il testo normativo si compone di due soli articoli. Il primo articolo introduce nell'ordinamento sammarinese il reato di "attentati terroristici mediante ordigni esplosivi", mentre il secondo estende il reato di terrorismo, così come definito all'articolo 1, lettera p) della legge 17 giugno 2008 n. 92, a qualunque altra condotta prevista e definita nelle convenzioni internazionali in materia di contrasto al terrorismo di cui alla Convenzione Europea per la Repressione del Terrorismo ed ai relativi allegati.

Legge 1 luglio 2015 n.101 - Legge sulle Fondazioni

Dal 16 Luglio 2015, è in vigore la Legge 1 luglio 2015 n.101, volta a regolamentare nel dettaglio la materia delle Fondazioni, con l'obiettivo di uniformare la legislazione sammarinese al rispetto delle raccomandazioni e degli *standards* internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La normativa preesistente⁸, anche alla luce dell'evoluzione che la materia delle fondazioni ha subito negli ultimi anni e delle raccomandazioni internazionali emanate sul tema, non poteva più considerarsi sufficiente in rapporto alle esigenze di sicurezza, antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, fenomeni questi ultimi che richiedono, anche alla luce dei recenti tragici accadimenti, interventi urgenti e maggiormente incisivi.

Come noto, il fenomeno dell'abuso degli enti non profit per finalità di finanziamento del terrorismo è talmente rilevante che ha attirato l'attenzione del Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI), del G20 e delle Nazioni Unite, così come delle singole autorità nazionali. È proprio per la loro natura, spesso non troppo controllata e per certi versi "insospettabile", che sono venuti alla luce numerosi casi in cui, ad esempio, il meccanismo della raccolta fondi per beneficenza, cioè la raccolta di risorse da donatori e la sua redistribuzione per scopi benefici, è servito da copertura al finanziamento di attività illecite.

Anche la Repubblica di San Marino, al pari di altre realtà statuali, non è rimasta illesa dal fenomeno dell'uso distorto delle fondazioni, seppur per fenomeni estranei al terrorismo.

Al di là degli aspetti sopra riportati, che consistono in vere e proprie distorsioni nell'utilizzo di quelli che sono gli strumenti delle organizzazioni senza scopo di lucro, il settore del no-profit ha rappresentato e rappresenta una componente vitale dell'economia mondiale e di molte economie nazionali e sistemi sociali, componente che integra l'attività dei settori governativo e commerciale nel fornire un'ampia varietà di servizi, anche di interesse collettivo, allo scopo di migliorare la qualità della vita, così come è avvenuto ed avviene anche nella Repubblica di San Marino.

⁸ Gli articoli 37 e 38 della Legge 23 Luglio 2010, n. 129

Lo scopo della Legge, pertanto, è proprio quello di favorire la nascita e l'operatività delle fondazioni, regolamentandone il settore con una disciplina di dettaglio che ne salvaguardi le peculiarità e che al contempo reprima un uso illecito e distorto di tali enti.

In particolare, le novità maggiormente significative della legge in esame sono costituite:

- a) dalla regolamentazione delle fondazioni giuridicamente riconosciute, nell'intento di evitare che entità ed aggregazioni di più persone che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico possano operare in assenza di una regolamentazione certa, ma soprattutto di controlli;
- b) dalla previsione di ben determinati settori di intervento delle fondazioni, con la previsione di settori anche diversi purché non riferiti o riferibili all'esercizio di attività economiche e che non costituiscano attività riservate a particolari autorizzazioni o comunque disciplinate da leggi speciali;
- c) dalla previsione di ben determinati requisiti per la loro costituzione;
- d) dalla previsione di un patrimonio, con procedure ben determinate per il versamento, il controllo, la provenienza e la legittimità dello stesso per le fondazioni;
- e) dalla previsione di elementi inderogabili ed a pena di nullità per la costituzione di una fondazione (assumono particolare rilevanza la previsione delle finalità, l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, l'assenza di fine di lucro e l'impossibilità di suddividere tra i fondatori qualunque provento della fondazione, neppure in forma indiretta);
- f) dalla previsione di una procedura ben delineata relativa alle modalità per l'ottenimento del riconoscimento giuridico (con controlli da parte del Notaio e del Cancelliere del Tribunale);
- g) dalla previsione di cause di nullità della fondazione;
- h) dalla previsione di norme sull'organizzazione ed il funzionamento delle fondazioni allo scopo di evitare che, la libertà delle forme fino a prima esistente, possa costituire elemento per il raggiungimento di scopi diversi e che esulano dal campo di azione proprio delle fondazioni (in questo senso le norme sulla composizione, requisiti, competenze, responsabilità, limiti e funzionamento del Consiglio Direttivo, costituiscono elemento di garanzia per il buon funzionamento delle fondazioni ed al contempo strumento di controllo delle stesse);

- i) dalla previsione dell'obbligatorietà dell'organo di controllo (sindaco unico) in taluni casi iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- j) dalla previsione di specifici e ben dettagliati obblighi per le fondazioni, che inibiscono usi "strumentali" e "fuorvianti" di tali Enti;
- k) dall'istituzione di un nuovo organo di controllo e sorveglianza denominato Comitato di Controllo, al quale competono ben precisi e delineati poteri che costituiscono la vera novità, anche in relazione all'obiettivo del progetto di legge che è quello di uniformare/allineare la legislazione sammarinese al rispetto delle raccomandazioni e degli *standards* internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; il Comitato di Controllo, oltre al controllo ed alla sorveglianza sulle fondazioni, concede particolari autorizzazioni allo scopo di evitare che, attraverso dette categorie di enti, si perseguano finalità diverse da quelle normalmente perseguite da detti Enti; il Comitato di Controllo collabora inoltre con l'Agenzia di Informazione Finanziaria e segnala all'Autorità Giudiziaria fatti che potrebbero costituire notizia di reato o comunque utili per l'adozione di provvedimenti di propria competenza, ivi compresa la liquidazione della fondazione; il Comitato di Controllo viene dotato inoltre di strumenti reali di controllo delle fondazioni per il reperimento di informazioni e documentazione che permetterà un efficace controllo del rispetto della normativa e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ivi compresi i provvedimenti sanzionatori;
- l) dalla previsione di ben circostanziate cause di scioglimento delle fondazioni con individuazione della relativa procedura;
- m) dalla previsione di un impianto sanzionatorio per le violazioni strettamente connesse alle nuove disposizioni normative.

Decreto-Legge 30 Dicembre 2015 n.197 - Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa in materia di Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche

L'analisi dell'impianto sammarinese in materia di recepimento delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha evidenziato ritardi eccessivi nell'applicazione delle misure di congelamento che, seppur in concreto mitigati da una "procedura parallela" posta in essere dall'Agenzia di Informazione Finanziaria, spesso subivano ritardi nella

procedura ufficiale dovuti ai tempi di adozione della pertinente delibera congressuale di cui all'articolo 46 della Legge n.92/2008.

È noto che le misure di congelamento, secondo gli standard internazionali, dovrebbero essere attuate entro poche ore dall'adozione del provvedimento da parte del competente Comitato ONU.

Possibili ritardi a quanto stabilito dagli standard sono visti come fonte di grande preoccupazione da parte degli organismi internazionali, in quanto potrebbero fornire ai terroristi e ai finanziatori del terrorismo una finestra di opportunità per spostare o utilizzare i fondi prima che questi vengano congelati. Per tali ragioni si è reputato necessario adottare tempestivamente le modifiche normative, affinché il Paese velocizzasse ulteriormente le proprie procedure, conformemente ai più evoluti orientamenti internazionali.

L'innovazione apportata con tale decreto legge ha pertanto interessato, da un lato, le metodologie di recepimento degli aggiornamenti delle Risoluzioni ONU, per le quali si è prevista una sorta di doppio binario (con delibera del Congresso di Stato ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri); dall'altro si è previsto che il congelamento dei fondi e beni dei terroristi indicati nelle liste ONU abbia efficacia immediata, dalla adozione della delibera congressuale ovvero dalla pubblicazione sul sito della segreteria di Stato per gli Affari Esteri (pubblicazione sul sito internet che deve avvenire entro lo stesso giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato).

Regolamento 30 marzo 2016 n. 5 – *Regolamento per il trasferimento delle somme di denaro presenti sui rapporti e sui libretti al portatore di cui all'articolo 95bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.*

Con tale Regolamento sono stati disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di trasferimento delle somme di denaro rivenienti dalla estinzione *ex lege* dei rapporti bancari e finanziari ancora privi di adeguata verifica alla scadenza del primo semestre 2014 al Fondo di Garanzia dei Depositanti, nonché la definizione, nel medesimo ambito, dei casi particolari riscontrati.

Legge 16 giugno 2016 n. 75 - Disposizioni in materia di associazionismo e volontariato

Analogamente a quanto avvenuto per le Fondazioni, con la nuova legge sulle associazioni e sul volontariato sono state introdotte molteplici e moderne disposizioni finalizzate a disciplinare tali tipologie di entità.

La normativa ha introdotto requisiti e vincoli in precedenza non previsti ed ha assoggettato il controllo delle medesime al Comitato di Controllo istituito con la Legge sulle Fondazioni; il tutto anche con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

1.3 Le Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria

Fatta eccezione per l'Istruzione 2016-01 del 22 febbraio 2016, con la quale sono stati introdotti alcuni aggiornamenti relativi agli obblighi di registrazione per i soggetti designati finanziari, l'Agenzia non ha emanato ulteriore normativa di rango secondario nel periodo in esame; ciò in ragione del fatto che se da un lato l'apparato normativo di rango primario e secondario ha raggiunto un buon livello di esaustività ed una conformità tecnica soddisfacente, dall'altro si ha già presente che – come già accennato in precedenza - lo stesso dovrà integralmente essere rivisto in ossequio ai principi contenuti negli *International Standards* adottati dal GAFI nel 2012 e nella Direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 5 giugno 2015, che, si ribadisce, la Repubblica di San Marino dovrà recepire entro il mese di settembre 2017 in ossequio a quanto stabilito dal vigente Accordo Monetario con l'Unione Europea.

Pertanto, ogni futuro intervento normativo (sia a livello legislativo che regolamentare) non potrà prescindere dal considerare, assieme agli standard suindicati, anche gli esiti dell'attività di *National Risk Assessment* sulla quale sono state impegnate tutte le Autorità sammarinesi.

L'Agenzia ha comunque svolto una funzione di indirizzo, mediante la redazione e pubblicazione, nel luglio 2015, di apposite **Linee Guida** per i soggetti designati in tema di *Voluntary Disclosure*, anche al fine di supportare i soggetti designati nell'adempimento

degli obblighi previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e dalle Istruzioni emanate da AIF, con particolare riferimento al programma volontario di conformità fiscale adottato dalla Repubblica Italiana volto a favorire la regolarizzazione delle attività finanziarie e dei beni detenuti all'estero da contribuenti italiani in violazione degli obblighi di dichiarazione nei confronti della propria Amministrazione Finanziaria.

La *Voluntary Disclosure* rientra nel novero dei c.d. programmi volontari di conformità fiscale (*“Voluntary Tax Compliance programme”* – di seguito anche *“VTC”*) che, come si è già avuto modo di evidenziare nella precedente relazione⁹, sono iniziative legittime poste in essere da alcuni Paesi con il fine di permettere ai propri contribuenti di regolarizzare i fondi, le altre utilità o i guadagni, precedentemente non dichiarati e/o non sottoposti a tassazione o, più in generale, non correttamente segnalati ai fini fiscali. Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) riconosce un rischio potenziale associato a tali programmi, in relazione a fenomeni quali il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo.

⁹ Si veda Box 1 all'interno della Relazione sulle attività svolte negli anni 2013 e 2014.

BOX 1

Analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo National Risk Assessment

La Raccomandazione 1 del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) richiede ai Paesi di effettuare una analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (*National Risk Assessment* o NRA), con l'obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.

Detto esercizio mira alla elaborazione di linee di intervento per la mitigazione dei rischi, secondo l'approccio *risk-based* nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale approccio prevede che le politiche e le misure in tale ambito siano attuate in modo proporzionale ai rischi che devono fronteggiare.

Si ha presente che a livello nazionale, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (CTCN) supporta il Comitato per il Credito e il Risparmio (CCR) nella sua attività di direzione strategica e funzione di promozione della collaborazione nazionale ed internazionale per un'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Questo tipo di attività non può essere correttamente svolta senza prendere in considerazione i rischi e le minacce identificate e delle pertinenti norme internazionali.

Ai sensi di legge, la CTCN può proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale ottica la CTCN ha unanimemente riconosciuto la necessità per la Repubblica di migliorare il proprio sistema AML-CFT effettuando un tale esercizio.

Alla luce di queste considerazioni, il Governo della Repubblica di San Marino – consapevole dell'importanza strategica del rafforzamento dei presidi utili a prevenire e contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e, più in generale, i fenomeni criminosi anche di natura economica – già con la delibera n. 15 del 1° settembre 2014

aveva dato avvio al progetto “*National Risk Assessment*” individuando la Banca Mondiale quale autorevole partner tecnico per la definizione del medesimo.

Il primo workshop NRA si è tenuto a San Marino nel marzo 2015 mentre il secondo si è tenuto nel maggio 2016; entrambi hanno visto impegnati i rappresentanti di Autorità Nazionali e Uffici Pubblici – Segreteria di Stato per la Giustizia, Tribunale Unico, Agenzia di Informazione Finanziaria, Banca Centrale, Forze di Polizia, Interpol, CLO, UCVAE, Ufficio Tributario, Camera di Commercio e, in rappresentanza del settore privato, l’Associazione Bancaria Sammarinese.

È possibile affermare che tale esercizio ha inciso notevolmente sulle attività istituzionali di molte delle Autorità coinvolte, che con grandissimo impegno nel corso di tutto il 2015 e buona parte del 2016 si sono dedicate ad attività dispendiose in termini di tempo e di risorse dedicate, soprattutto ai fini della raccolta dei dati, talvolta di difficile reperimento.

Il completamento di tale progetto è previsto entro i primi mesi del 2017, ed oltre a rappresentare un elemento propedeutico per una positiva prossima valutazione da parte del Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa, dimostra ancora una volta la piena volontà della Repubblica di San Marino di proseguire nel costante percorso di allineamento ai più evoluti standard internazionali in materia.

2. IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: LISTE E MISURE DI CONGELAMENTO

Come si è già precedentemente avuto modo di riferire nella apposita sezione che tratta della normativa nazionale, con Decreto-Legge 30 Dicembre 2015 no.197 *Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa in materia di Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche*, si è ulteriormente rivisto l'impianto sammarinese in materia di recepimento delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto una analisi approfondita ha messo in evidenza possibili ritardi nell'applicazione delle misure di congelamento che, seppur in concreto mitigati da una "procedura parallela" posta in essere dall'Agenzia, spesso avvenivano a causa dei tempi di adozione della pertinente delibera congressuale di cui all'articolo 46 della Legge n.92/2008.

È noto che le misure di congelamento, secondo gli standard internazionali, dovrebbero essere attuate entro poche ore dall'adozione del provvedimento da parte del competente Comitato ONU. Pertanto si è reputato necessario adottare tempestivamente le modifiche normative necessarie, affinché il Paese velocizzasse ulteriormente le proprie tempistiche.

L'innovazione apportata con tale decreto legge ha pertanto interessato da un lato, le metodologie di recepimento degli aggiornamenti delle Risoluzioni ONU, per le quali si è prevista una sorta di doppio binario (con delibera del Congresso di Stato ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri); dall'altro si è previsto che il congelamento dei fondi e beni dei terroristi indicati nelle liste ONU abbia efficacia immediata, dalla adozione della delibera congressuale ovvero dalla pubblicazione sul sito della segreteria di Stato per gli Affari Esteri (pubblicazione sul sito internet che deve avvenire entro lo stesso giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato).

Su un piano più strettamente operativo, è proseguita regolarmente anche nell'anno 2015 l'attività di revisione delle liste ONU. L'AIF continua a trasmettere, pressoché in tempo reale, ogni modifica delle menzionate liste ai soggetti designati, all'Autorità giudiziaria e alle Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta di pubblici registri.

Nell'ambito delle misure restrittive attualmente vigenti, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche come conseguenza diretta del *listing* di determinati soggetti ed entità è

una pratica ormai consolidata in ambito internazionale, trattandosi di una misura amministrativa che vieta atti dispositivi dei beni congelati e la possibilità di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti listati.

Nella Repubblica di San Marino, a fronte di una massima attenzione sull'argomento, continuano a non registrarsi casi di riscontri positivi in relazione ai nominativi inclusi nelle liste dell'ONU, né di conseguenti misure di congelamento.

L'Agenzia, dal canto suo, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, effettua anche accertamenti specifici nell'ambito degli accessi ispettivi presso i soggetti designati, focalizzati sulla corretta attuazione delle misure di individuazione di soggetti presenti nelle liste e di eventuali congelamenti di beni.

BOX 2

Misure restrittive nei confronti dell'Iran

Il 26 luglio 2010 il Consiglio dell'Unione Europea aveva adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. In conformità alla dichiarazione del Consiglio europeo, gli Stati membri erano stati obbligati ad adottare misure restrittive nei confronti dell'IRAN al fine di evitare qualsiasi sostegno finanziario ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e a vietare impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran. In particolare, nell'obiettivo di contribuire alla risoluzione negoziale delle preoccupazioni riguardo allo sviluppo da parte dell'Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico la decisione prevedeva le seguenti restrizioni: restrizioni alle esportazioni e alle importazioni; restrizioni al finanziamento di alcune imprese; restrizioni al sostegno finanziario per gli scambi; restrizioni relative al settore finanziario; restrizioni al settore dei trasporti; restrizioni in materia di ammissione (accesso e transito); congelamento di fondi e risorse economiche.

Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e

gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG. L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce che all'attuazione, accertata dall'AIEA, degli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG decadranno le disposizioni delle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015). L'UNSCR 2231 (2015) dispone inoltre che gli Stati adempiano alle disposizioni contenute nella dichiarazione del 14 luglio 2015 della Cina, della Francia, della Germania, della Federazione russa, del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione europea, figurante nell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), volta a promuovere la trasparenza e a creare un clima favorevole alla piena attuazione del PACG.

Il 18 ottobre 2015, con decisione (PESC) 2015/1863 , il Consiglio ha deciso di cessare l'applicazione di tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'Unione relative al nucleare, tenendo conto dell'UNSCR 2231 (2015) e dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Con decisione (PESC) 2015/1863, il Consiglio ha inoltre deciso di introdurre, all'attuazione accertata dall'AIEA degli impegni dell'Iran in materia di nucleare, un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dall'UNSCR 2231 (2015), in piena coerenza con il PACG.

Conformemente al secondo comma dell'articolo 2 della decisione (PESC) 2015/1863, essa si applica a decorrere dalla data in cui il Consiglio constata che il direttore generale dell'AIEA ha presentato, al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG.

Il 16 gennaio 2016 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la decisione (PESC) 2016/37 relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. La decisione (PESC) 2015/1863 si applica a decorrere dalla medesima data del 16 gennaio 2016. In tale data il direttore generale dell'AIEA ha presentato, al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG. Per questo motivo il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/37 relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Con la decisione del 16 gennaio 2016, pertanto, sono venute meno le misure restrittive nei confronti dell'IRAN giustificate dall'esigenza di evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e dirette a vietare impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran. Sebbene non siano state eliminate tutte le sanzioni nei confronti dell'IRAN, la decisione del 16 gennaio assume particolare rilevanza soprattutto in ordine alle conseguenze di tipo economico e commerciale che ne derivano ed ai conseguenti rapporti con la normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Sono proseguite, anche nel recente biennio 2015-2016, le occasioni di confronto e scambio di esperienze nell'ambito della partecipazione della Repubblica di San Marino, e più nello specifico dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, ad organismi internazionali.

L'Agenzia – in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa - continua a partecipare, tramite propri rappresentanti, ai lavori degli organismi internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contribuendo allo sviluppo e alla condivisione di prassi operative e regole in materia.

L'Agenzia prende inoltre parte, quando possibile, anche alle riunioni dei gruppi di lavoro a contenuto specialistico del GAFI.

3.1 Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa

Il Comitato Moneyval è parte del c.d. *FATF (GAFI) global network* che è giunto a contare oltre 180 paesi nel mondo, considerando i membri del GAFI stesso e degli altri organismi strutturati su tale modello (*FSRBs – FATFStyle Regional Bodies*).

Il Comitato Moneyval valuta la conformità dei propri Stati membri a tutti i summenzionati standard internazionali nei settori di applicazione legale, finanziario e di *law enforcement*, attraverso un processo di revisione tra pari di valutazioni reciproche (c.d. *“peer review process of mutual evaluations”*). I rapporti che ne conseguono forniscono raccomandazioni molto dettagliate su come migliorare l'efficacia dei regimi nazionali di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo e della capacità dei singoli Stati di cooperare a livello internazionale in questi settori.

Le Autorità sammarinesi, si è già detto, continuano peraltro a partecipare regolarmente ed in maniera molto attiva ai lavori del Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa, che si articolano in tre riunioni Plenarie ogni anno.

Più in particolare, l'AIF contribuisce da anni anche al processo di mutua valutazione dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dei singoli paesi, mettendo a disposizione del Moneyval proprio personale che agisce in veste di valutatore; in tale veste, difatti, un rappresentante dell'AIF ha partecipato al processo di mutua valutazione dell'Ungheria, svoltosi nel 2016.

In tale contesto si rimarca poi che, ad Aprile 2015, le Autorità sammarinesi hanno presentato all'Assemblea plenaria del Moneyval le misure intraprese dalla Repubblica di San Marino dopo l'approvazione del rapporto di valutazione avvenuto nel settembre 2011. Dopo l'analisi dei progressi fatti da San Marino, l'Assemblea ha concluso che le lacune evidenziate nel 2011 sono state rimosse.

3.2 Il Gruppo Egmont

Il Gruppo Egmont, composto dalle principali Unità di Informazione Finanziarie (*Financial Intelligence Unit* - FIU) internazionali, è fortemente cresciuto nel corso degli anni ed è attualmente composto da oltre 150 membri.

La *membership* è in costante espansione dalla nascita dell'Organizzazione, in coerenza con gli obiettivi di inclusione e di ampliamento dell'ambito della collaborazione internazionale. Alcune modifiche sono state apportate alla procedura di ammissione di nuove FIU nel Gruppo, proprio allo scopo di assicurare che l'obiettivo della massima inclusione sia perseguito garantendo al contempo che i nuovi membri siano in possesso dei requisiti necessari.

Peraltro, le Raccomandazioni adottate dal GAFI nel 2012 richiedono che le FIU aderiscano al Gruppo Egmont. Di conseguenza, la rete Egmont di FIU è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni.

Il Gruppo Egmont si è particolarmente impegnato nell'aggiornamento dei propri standard relativi alle caratteristiche, alle attività e alla collaborazione internazionale delle *Financial Intelligence Unit*. La revisione si è resa necessaria per tenere conto dei nuovi standard del GAFI e per fornire alle FIU linee-guida che favoriscano la maggiore omogeneità possibile, presupposto essenziale per l'efficace collaborazione internazionale.

Il carattere globale dell'Organizzazione rende la sua *governance* particolarmente complessa. I processi di lavoro e le relative fasi decisionali devono assicurare la necessaria partecipazione e la piena trasparenza; allo stesso tempo, il principio del "consenso" garantisce che le decisioni assunte siano largamente condivise. In un progetto di revisione delle regole di funzionamento interno sono state formulate proposte per valorizzare il ruolo dei cinque gruppi di lavoro istituiti all'interno dell'Organizzazione e per articolare le attività della stessa anche su base regionale, secondo criteri di decentramento e maggiore coinvolgimento dei membri.

La Plenaria Egmont - che nel mese di Giugno 2015 si è tenuta a Barbados - ha come di consueto consentito ai rappresentanti dell'AIF di avere contezza dei più recenti indirizzi, sviluppi legislativi e operativi a livello internazionale in tale materia, agevolando anche l'avvio di ulteriori relazioni con FIU dell'area extraeuropea.



La Plenaria del 2016, originariamente convocata ad Istanbul in Turchia, non si è potuta invece tenere stante i concomitanti tragici accadimenti terroristici ivi accaduti.

4. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

L'Agenzia di Informazione Finanziaria – nella sua veste di *Financial Intelligence Unit* (FIU) della Repubblica di San Marino – ha, come oramai ampiamente noto, il principale compito di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, provenienti dai soggetti designati, di approfondirle sotto il profilo finanziario al fine di collegare i flussi finanziari ad eventuali reati sottostanti (c.d. reati presupposto); e ciò sia sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo.

Il numero complessivo delle segnalazioni di sospetto riciclaggio e finanziamento del terrorismo pervenute nel biennio 2015-2016 ha subito un incremento del 34,7%, passando dalle n. 259 del biennio 2013-2014 (n. 120 nel 2013 e n. 139 nel 2014) alle n. 349 del decorso biennio 2015-2016 (n. 182 nel 2015 e n. 167 nel 2016).

Delle n. 349 segnalazioni ricevute, n. 348 sono di sospetto riciclaggio e n. 1 di sospetto finanziamento del terrorismo.

Alle n. 349 segnalazioni ricevute nel biennio, vanno poi aggiunte n. 64 integrazioni riguardanti segnalazioni già inviate in precedenza (n. 56 nel precedente biennio 2013-2014).

Si precisa inoltre che, delle n.349 segnalazioni ricevute, n. 339 sono pervenute da soggetti tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio (*ex art. 36 della Legge 92/2008*) e n. 10 sono pervenute ai sensi dell'art. 37 della richiamata legge, il quale prevede che "chiunque" possa effettuare segnalazioni di sospetto riciclaggio all'AIF.

Come innanzi accennato, nel 2016 è pervenuta all'AIF una segnalazione di sospetto finanziamento del terrorismo; tale segnalazione faceva riferimento ad un tentativo di apertura di un rapporto da parte di soggetti esteri, con finalità che sono apparse, secondo il segnalante, connotate dal rischio di collegamenti al terrorismo o al suo finanziamento.

Nonostante l'operazione non sia stata perfezionata, l'Agenzia ha comunque immediatamente attivato i propri canali di cooperazione nazionale e internazionale al fine di condividere tutti gli elementi informativi in proprio possesso.


Le n. 349 segnalazioni complessivamente ricevute del decorso biennio hanno generato l'apertura di n. 306 casi; tale circostanza è, come di consueto, dovuta perlopiù alla necessaria aggregazione di soggetti/operazioni segnalate da soggetti designati diversi.

Va peraltro ribadito che l'aumento delle segnalazioni rilevato nel biennio di riferimento risulta di fatto originato dagli effetti della *Voluntary Disclosure* italiana (VD) nonché, presumibilmente, dai potenziali effetti derivanti dall'adesione di San Marino alle regole OCSE sullo scambio di informazioni automatico ai fini fiscali, che verrà applicato dal secondo semestre 2017 ma con effetto retroattivo dal gennaio 2016.

Ammontano difatti a n. 134 (pari al 38,3% del totale) le segnalazioni riguardanti soggetti o circostanze connesse direttamente o indirettamente alla richiamata *Voluntary Disclosure*, delle quali n. 43 relative a soggetti che hanno avviato le procedure di adesione alla VD e n. 91 relative a soggetti che, al contrario, hanno posto in essere condotte palesemente finalizzate ad escludere l'adesione alla suddetta VD.

Le Tabelle che seguono evidenziano il *trend* delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'AIF, e i casi da queste generati, dall'avvio della propria operatività (fine novembre 2008), comprensive di quelle del decorso biennio 2015-2016.

SEGNALAZIONI			
Anno	Riciclaggio	Fin.to del terrorismo	TOTALE
2008	12	0	12
2009	244	0	244
2010	296	0	296
2011	260	1	261
2012	221	0	221
2013	120	0	120
2014	139	0	139
2015	182	0	182
2016	166	1	167
TOTALE	1640	2	1642



CASI APERTI	
Anno	Casi
2008	12
2009	223
2010	256
2011	196
2012	140
2013	101
2014	104
2015	155
2016	151
TOTALE	1338

Tabella 1 - Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per anno




Figura 1 - Trend delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'avvio dell'operatività

Come di consueto, si forniscono di seguito anche i dati di maggiore dettaglio dai quali si desume ancora una volta che nel decorso biennio i soggetti che hanno trasmesso il maggior numero di segnalazioni sono quelli del settore finanziario (complessivamente n. 316, pari al 90,5%), con una costante prevalenza di segnalazioni prodotte dagli intermediari bancari (complessivamente n. 235 pari al 67,3% circa del totale).

Per quanto attiene alle segnalazioni originate dai Professionisti (Avvocati/Notai e Commercialisti), si è registrato un numero di segnalazioni inferiore a quello del biennio precedente (n. 22 segnalazioni nel biennio 2015-2016 e n. 28 segnalazioni nel biennio 2013-2014, pari al -21,5%).

Delle n. 22 segnalazioni del decorso biennio, n. 12 sono state trasmesse dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili mentre n. 10 sono state inviate dagli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai.

E' comunque confermato, dalla lettura della tabella che segue, il trend negativo rispetto al passato, nel quale si erano registrate mediamente il doppio di segnalazioni biennali da parte delle richiamate categorie professionali.

Tale circostanza genera preoccupazione; se da un lato, difatti, la grave crisi economica che ha colpito San Marino ha avuto quale effetto quello di una notevole diminuzione delle attività in essere, d'altro lato rimane indubbio che i Professionisti, per la natura del lavoro svolto, hanno in generale una conoscenza dei clienti ancor più approfondita degli intermediari finanziari e sono pertanto i primi che possono cogliere tempestivamente eventuali segnali di anomalia/sospetto che dovrebbero tempestivamente valutare e segnalare.

Permane infine del tutto inesistente la collaborazione attiva da parte della restante categoria dei "Soggetti non Finanziari", che nel biennio di riferimento ha prodotto una sola segnalazione, rispetto alle già irrilevanti n. 5 del biennio precedente.

Di seguito si riporta, per tipologia di soggetto segnalante, la serie storica del numero delle segnalazioni pervenute all'AIF.

SOGGETTI DESIGNATI		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
soggetti finanziari	banche	10	184	245	187	154	69	88	126	109	1172
	Banca centrale	0	3	1	0	0	0	0	0	1	5
	fiduciarie/finanziarie	1	34	31	49	39	27	36	34	11	262
	assicurazioni	0	0	0	2	6	0	3	9	22	42
	società di gestione	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4
	poste	0	2	4	0	0	1	0	0	0	7
	intermediari assicurativi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
professionisti	commercialisti	1	17	14	20	17	14	5	5	7	100
	avvocati/notai	0	4	1	2	4	7	2	3	7	30
soggetti non finanziari	consulenti fiscali/ finanziari/commerciali	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4
	agenti/mediatori immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	custodia e trasporto di contante/titoli/valori	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	commercio di pietre o metalli preziosi	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
TOTALE		12	244	296	261	221	119	139	180	159	1631

Tabella 2 - Segnalazioni di operazioni sospette per tipologia di segnalante

ALTRI SOGGETTI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
altri soggetti ex articolo 37 Legge n. 92/08	0	0	0	0	0	1	0	2	8	11
TOTALE	0	0	0	0	0	1	0	2	8	11

Tabella 3 - Segnalazioni di operazioni sospette per altri soggetti ex articolo 37 Legge n. 92/08

Rispetto alla qualità delle segnalazioni, si può confermare che anche il decorso biennio ha registrato in molteplici casi elementi qualitativi, formali e sostanziali, ritenuti soddisfacenti. In altri casi, invece, si è potuto riscontrare un approccio di tipo “difensivo”, meno consono ai canoni di collaborazione attiva.

In merito alle attività di approfondimento delle segnalazioni ricevute, si rammenta che l’AIF verifica in primo luogo l’eventuale presenza dei nominativi segnalati all’interno del proprio *database*, ed esegue una valutazione preliminare dei fatti oggetto di segnalazione al fine di stabilirne la relativa priorità d’analisi.

Il grado di priorità assegnato alle segnalazioni dipende da una molteplicità di fattori da tempo codificati internamente, di natura oggettiva e soggettiva, che hanno la finalità di calcolare la rilevanza del sospetto di riciclaggio associata alla segnalazione e valutare la necessità di assumere o stimolare con la dovuta tempestività quelle eventuali iniziative di natura cautelare, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti dei fondi o beni che si presumono originati illecitamente.

Dopo aver svolto le cennate attività preliminari, e secondo il grado di priorità attribuito alla segnalazione, viene dato avvio all'attività di analisi e approfondimento vero e proprio che si perfeziona nella raccolta, elaborazione e valutazione di dati e informazioni trasmesse dai segnalanti e ricavate da un'ampia gamma di fonti, sia interne che esterne.

Tra le fonti interne si citano, in particolare, le informazioni e i dati già in possesso dell'Agenzia ovvero le informazioni da archivi nazionali o esteri o altri primari provider informativi in uso all'AIF; tra le fonti esterne, invece, si citano gli stessi soggetti designati, anche se non direttamente coinvolti nella segnalazione, nonché le altre Autorità nazionali e le omologhe *Financial Intelligence Units* estere.

Considerato che, sulla base dell'esperienza dell'Agenzia, le segnalazioni di sospetto riciclaggio sono raramente riferibili ad un'unica operazione ma, generalmente, riguardano una molteplicità di operazioni, talvolta effettuate in un arco temporale non breve, l'AIF si trova spesso ad affrontare attività di analisi finanziaria assai complesse, connotate da tipologie di operazioni di varia natura, molteplicità di soggetti e interconnessione di rapporti, anche non domestici. In non pochi casi il tempo dedicato a tali approfondimenti può divenire non breve, anche in considerazione del fatto che il successivo inoltro di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria sammarinese deve avere i requisiti della *notitia criminis*. Rileva peraltro, nella quantificazione complessiva della durata di esame di un caso, la circostanza che l'AIF richieda sovente la collaborazione delle omologhe FIU estere e che i tempi di risposta di queste ultime dipendono da fattori estranei all'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Si precisa inoltre che l'AIF non si limita a fare una mera analisi dei flussi finanziari, ma deve individuare e unire ad essa elementi informativi e documentali che mettano in correlazione tali flussi a condotte che si presumono illecite, non essendo sufficiente la semplice conferma della sussistenza di elementi di anomalia.

Solo al termine del percorso di analisi e valutazione dianzi accennato, l'Agenzia formula un giudizio circa la riconducibilità o meno del sospetto segnalato a fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio e, qualora ricorrano tali presupposti, trasmette, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 92/2008, la relativa relazione, corredata da documenti e atti, all'Autorità Giudiziaria sammarinese per le attività investigative vere e proprie, di competenza di quest'ultima.

4.1 I casi trasmessi all'Autorità Giudiziaria

I casi trasmessi all'Autorità Giudiziaria sammarinese nel biennio 2015-2016 sono stati complessivamente n. 33 (di cui n. 20 nel 2015 e n. 13 nel 2016), originati da n. 39 segnalazioni.

Dei n. 33 casi trasmessi alla Magistratura sammarinese, n. 13 sono connessi alla *Voluntary Disclosure* italiana; in n. 7 casi i clienti, non avendo intenzione di aderire alla VD (o non potendo aderire perché presumibilmente i fondi detenuti a San Marino originavano da illeciti di natura non fiscale) hanno tentato di trasferire le proprie disponibilità presso altri Paesi meno collaborativi, mentre nei restanti n. 6 casi i clienti hanno invece aderito alla *Voluntary Disclosure* tentando di regolarizzare disponibilità finanziarie che, all'esito delle analisi AIF, non potevano essere regolarizzate in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della VD che, si rammenta, ha previsto la possibilità di "sanare" unicamente illeciti di natura fiscale.

Nella Tabella che segue viene riepilogato il trend dei casi trasmessi all’Autorità Giudiziaria dall’avvio dell’operatività dell’Agenzia e il numero delle segnalazioni sottostanti ad esse riferibili; al contempo si evidenzia che, complessivamente, i casi trasmessi all’Autorità Giudiziaria rappresentano il 9,3% dei casi aperti.

ANNO	CASI APERTI	CASI TRASMESSI	SEGNALAZIONI SOTTOSTANTI AI CASI TRASMESSI
2008	12	1	2
2009	223	7	9
2010	256	17	18
2011	196	21	35
2012	140	16	32
2013	101	12	23
2014	104	17	19
2015	155	20	26
2016	151	13	13
TOTALE	1338	124	177

Tabella 4 – Segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all’Autorità Giudiziaria




Figura 2 – Casi Trasmessi all’Autorità Giudiziaria e segnalazioni sottostanti

Per quanto attiene ai presunti reati presupposti che hanno originato i fenomeni di riciclaggio segnalati all'Autorità Giudiziaria, si evidenzia che i casi più numerosi sono riferibili all'appropriazione indebita e alla bancarotta fraudolenta, come si evince dalla Tabella che segue.

Risulta peraltro meritevole di attenzione la circostanza che in quattro casi sono state rilevate connessioni soggettive od oggettive a fenomeni di criminalità organizzata, e ciò a evidente dimostrazione di come l'attenzione dei soggetti designati debba essere ulteriormente affinata al fine di evitare che fenomeni della specie trovino possibilità di approdo o transito a San Marino.

Segnalazioni alla Autorità Giudiziaria 2015-2016	Ipotesi di Reato presupposto n. casi
Appropriazione indebita	10
Bancarotta Fraudolenta	7
Truffa e/o Frode Fiscale	3
Criminalità Organizzata	4
Traffico di Stupefacenti	2
Furto	1
Altri	2
Violazione Normativa antiriciclaggio	4

Tabella 5 - segnalazioni AIF all'A.G. - ipotesi di reati presupposti

4.2 I provvedimenti cautelari amministrativi di competenza AIF (blocco fondi e sospensione di operazioni) ed i provvedimenti di monitoraggio.

Secondo la vigente normativa sammarinese, ed in particolare sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 92/2008 e successive modifiche, l'AIF ha il potere di disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che i medesimi siano provento di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ovvero possano essere impiegati per commettere tali condotte.

Allo stesso modo, il medesimo art. 5 stabilisce anche il potere di sospendere per un massimo di cinque giorni lavorativi, ed anche su richiesta di una unità di informazione estera, operazioni della citata specie.

Parimenti, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 5, comma 1, lettera g), l'Agenzia può disporre il monitoraggio, anche su richiesta di una omologa Unità di Informazione Finanziaria estera e per un periodo determinato, di uno o più rapporti continuativi intrattenuti.

In ossequio ai poteri innanzi richiamati, nel decorso biennio 2015-2016 l'Agenzia ha emanato n. 6 provvedimenti di blocco fondi, riguardanti n. 31 rapporti in essere sulla piazza sammarinese, per un controvalore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro, ed ha emanato n. 4 provvedimenti di sospensione di operazioni, riguardanti n. 5 rapporti aventi saldo complessivo di circa 1 milione di euro.

Complessivamente, pertanto, l'AIF dall'avvio della propria operatività ha bloccato fondi e sospeso operazioni per un controvalore di 55, 5 milioni di euro circa.

Nel medesimo biennio di riferimento, i provvedimenti di monitoraggio rivolti a intermediari finanziari assommano invece a n. 18, relativi a n. 37 rapporti.

ANNO	PROVVEDIMENTI DI BLOCCO	RAPPORTI INTERESSATI DAI PROVVEDIMENTI AIF	IMPORTI BLOCCATI (EURO)
2008	0	0	-
2009	1	1	155.776
2010	0	0	-
2011	13	32	14.710.960
2012	6	28	23.621.777
2013	2	4	12.051.253
2014	2	3	517.672
2015	5	30	2.479.879
2016	1	1	43.528
TOTALE	30	99	53.580.845

Tabella 6 – Provvedimenti di blocco

ANNO	PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE	RAPPORTI INTERESSATI DAI PROVVEDIMENTI AIF	IMPORTI (EURO)
2008	0	0	-
2009	0	0	-
2010	0	0	-
2011	1	1	100.000
2012	1	1	912.204
2013	0	0	-
2014	0	0	-
2015	3	4	789.783
2016	1	1	225.075
TOTALE	6	7	2.027.063

Tabella 7 - Provvedimenti di sospensione

Circa l'esito dei provvedimenti di blocco, si evidenzia che anche nel periodo di riferimento l'Autorità Giudiziaria penale sammarinese ha convalidato tutti i provvedimenti dell'Agenzia e posto sotto sequestro le somme presenti sui rapporti bloccati o le operazioni sospese da AIF.

5. LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Anche nel corso del biennio 2015-2016 la collaborazione internazionale che l'AIF richiede o presta alle omologhe *Financial Intelligence Units* (FIU) estere, sulla base dei più evoluti standard internazionali, si è mantenuta intensa.

L'esigenza di attivare i canali della collaborazione internazionale nell'ambito della analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette deriva principalmente dalla circostanza che spesso la clientela coinvolta non sia residente e che i flussi finanziari abbiano origine o destinazione presso Paesi o Giurisdizioni diverse.

E' un dato di fatto che in assenza di cooperazione internazionale, utile ad acquisire – seppure a fini di *intelligence* - dati e informazioni necessari per delineare con maggiore certezza il sospetto che i flussi finanziari siano riconducibili ad ipotesi di reato, l'attività di contrasto al riciclaggio verrebbe gravemente compromessa.

Come si evince dalla Tabella sottostante, nel corso del più recente biennio l'AIF ha formulato n. 209 richieste di collaborazione a FIU estere, mentre ha ricevuto n. 68 richieste trasmesse da FIU estere.

Nel decorso biennio, pertanto, assommano a n. 277 le occasioni in cui si è dato luogo allo scambio di informazioni; circostanza questa che attesta la sempre maggiore interrelazione tra Autorità omologhe per il contrasto del riciclaggio.

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE e NOTE INFORMATIVE SPONTANEE CON OMOLOGHE FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS ESTERE			
ANNO	RICEVUTE	INVIATE	TOTALE
2008	0	1	1
2009	43	44	87
2010	27	83	110
2011	52	61	113
2012	16	85	101
2013	32	68	100
2014	19	61	80
2015	36	133	169
2016	32	76	108
TOTALE	257	612	869

Tabella 8 – Collaborazione internazionale con omologhe *Financial Intelligence Units*:
richieste di collaborazione e note informative spontanee

Come di consueto, si precisa inoltre che la collaborazione internazionale tra FIU include anche lo scambio di note informative, c.d. “spontanee”. Tali scambi sono riferibili, in taluni casi, a tentativi di apertura di rapporti presso intermediari finanziari sammarinesi da parte di soggetti non residenti, finalizzati ad eseguire operazioni connotate da indicatori di anomalia ai fini del sospetto di riciclaggio.

Nel biennio 2015-2016 sono state n. 92 le note informative spontanee inviate, mentre ammontano a n. 8 quelle ricevute.

NOTE INFORMATIVE SPONTANEE SCAMBIATE CON FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS ESTERE			
ANNO	RICEVUTE	INVIATE	TOTALE
2008	0	1	1
2009	2	6	8
2010	2	37	39
2011	9	11	20
2012	1	9	10
2013	2	9	11
2014	3	19	22
2015	5	55	61
2016	3	37	40
TOTALE	27	184	212

Tabella 9 – Collaborazione internazionale con omologhe FIU estere: dettaglio delle note informative spontanee

In linea con gli orientamenti espressi a livello internazionale (Gruppo Egmont e GAFI), le informazioni scambiate tra le *Financial Intelligence Units* non possono essere divulgate a terzi, ovvero ad altre Autorità nazionali od estere, in mancanza del preventivo ed esplicito consenso delle controparti interessate. Inoltre, anche se divulgate, le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo con finalità di *intelligence* cui devono seguire, se necessario, apposite rogatorie internazionali.

La sicurezza degli scambi informativi è, come sempre, garantita dall'utilizzo del sistema protetto *Egmont Secure Web (ESW)*.

6. LA COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In base alla vigente normativa, l'AIF scambia informazioni anche con le Autorità sammarinesi interessate a vario titolo nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, più in generale, degli illeciti di natura economica.

Anche nel decorso biennio, il principale interlocutore dell'AIF è stato il Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il quale informa AIF qualora, nello svolgimento della propria attività istituzionale, rilevi inadempimenti alla normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti designati finanziari, ovvero, individui situazioni e operazioni che in relazione alla loro natura, alle caratteristiche o all'importo sono prive di giustificazioni o non coerenti con le caratteristiche finanziarie, economiche, patrimoniali e professionali del soggetto-cliente dell'intermediario ispezionato.

Le altre Autorità sammarinesi che collaborano con AIF – anche sulla base di specifici Protocolli d'Intesa sottoscritti in passato - sono le Forze di Polizia (Gendarmeria, Nucleo Antifrode della Polizia Civile e Guardia di Rocca), l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol (anche in veste di ARO-Asset Recovery Office), l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) e l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche (UCVAE).

Sono state inoltre registrate occasioni di collaborazione con altri Uffici della Pubblica Amministrazione; ed in particolare con l'Ufficio Tributario.

Di seguito, si riporta il complesso degli scambi informativi registrati a livello nazionale, comprendente anche il biennio 2015-2016.

COOPERAZIONE NAZIONALE				
RICHIESTE DI COLLABORAZIONE E NOTE INFORMATIVE				
ANNO	RICEVUTE da AIF e provenienti da altre Autorità nazionali	<i>di cui considerate segnalazioni</i>	INVIATE da AIF ad altre Autorità nazionali	TOTALE
2008	3	1	1	4
2009	57	28	38	95
2010	156	100	46	202
2011	78	43	30	108
2012	110	34	44	154
2013	102	10	31	133
2014	75	12	30	105
2015	46	9	41	87
2016	47	14	35	82
TOTALE	674	251	296	970

Tabella 10 – Collaborazione nazionale: richieste di collaborazione e note informative

Nella Tabelle che seguono sono invece riportate la serie storiche dei dettagli delle richieste di collaborazione o note informative inviate all'AIF dalle altre Autorità Nazionali, e viceversa.

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE E NOTE INFORMATIVE <u>RICEVUTE</u> DA AIF										
AUTORITA' NAZIONALI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale	1	21	76	36	54	29	28	24	23	292
Ufficio Centrale Nazionale Interpol	1	5	4	3	3	7	5	1	11	40
Forze di Polizia	0	17	42	29	20	32	28	9	2	179
Pubblica amministrazione	1	14	34	10	33	34	14	12	11	163
TOTALE	3	57	156	78	110	102	75	46	47	674

Tabella 11 - Collaborazione nazionale: richieste di collaborazione e note informative ricevute da AIF

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE E NOTE INFORMATIVE <u>INVIATE</u> DA AIF										
AUTORITA' NAZIONALI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale	1	10	5	6	15	12	9	19	8	85
Ufficio Centrale Nazionale Interpol	0	0	6	5	1	7	9	8	7	43
Forze di Polizia	0	16	17	10	12	6	5	1	4	71
Pubblica amministrazione	0	12	18	9	16	6	7	13	16	97
TOTALE	1	38	46	30	44	31	30	41	35	296

Tabella 12 - Collaborazione nazionale: richieste di collaborazione e note informative inviolate da AIF

Come si evince dalla lettura della successiva Tabella, nel decorso biennio 2015-2016 le attività delegate dall'Autorità Giudiziaria penale, e le collaborazioni di diversa natura con quest'ultima, si sono ridotte rispetto al biennio precedente (n. 80 nel biennio 2015-2016 a fronte di n. 146 nel biennio 2013-2014).

COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE			
ANNO	PROCEDIMENTI PENALI	ROGATORIE INTERNAZIONALI	TOTALE
2008	5	1	6
2009	17	17	34
2010	16	20	36
2011	65	34	99
2012	102	20	122
2013	69	21	90
2014	44	12	56
2015	34	3	37
2016	40	3	43
TOTALE	392	131	523

Tabella 13 - Collaborazione con l' Autorità Giudiziaria Penale

Più in dettaglio, si evidenzia che – sempre nel biennio di riferimento - delle n. 80 occasioni di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, n. 33 contengono deleghe operative di accertamento o indagine/analisi finanziaria, mentre le restanti n. 47 riguardano acquisizioni documentali o citazioni in qualità di testimoni della Direzione e/o del personale dell'Agenzia in udienze dibattimentali nei procedimenti penali originati da segnalazioni dell'AIF, ovvero nei quali l'AIF è stata delegata a svolgere attività istituzionali.

Sotto il profilo sostanziale giova rilevare che il dato decrescente riscontrabile dalla lettura della tabella che precede non deve essere interpretato negativamente; al contrario esso è dovuto al crescente coinvolgimento delle Forze di Polizia nelle attività di indagine (anche finanziaria) che, in tal modo, acquisiscono maggiore conoscenza e competenza in materia, secondo quanto auspicato anche dagli organismi internazionali.

7. LE FUNZIONI DI VIGILANZA SUI SOGGETTI DESIGNATI

L'attività di vigilanza ispettiva in loco (*on-site*) eseguita sui soggetti designati nel biennio 2015-2016 ha registrato una flessione rispetto al biennio precedente (n. 57 accessi a fronte di n. 87 accessi nel biennio precedente).

Più in dettaglio, si evidenzia che nel biennio 2015-2016 sono stati n.23 gli accessi ispettivi effettuati presso soggetti designati finanziari e n. 34 quelli effettuati presso professionisti e soggetti designati non finanziari.

ACCERTAMENTI ISPETTIVI				
ANNO	SOGGETTI FINANZIARI	PROFESSIONISTI	SOGGETTI NON FINANZIARI	TOTALE
2008	0	0	0	0
2009	39	4	2	45
2010	36	11	2	49
2011	14	2	8	24
2012	12	1	17	30
2013	26	6	17	49
2014	35	3	0	38
2015	11	0	12	23
2016	12	16	6	34
TOTALE	185	43	64	292

Tabella 14 - Accertamenti ispettivi suddivisi per categorie di soggetti designati

Al riguardo, si rimarca che il decremento di accessi ispettivi *on-site* è dovuto unicamente alla circostanza che nel decorso biennio buona parte del personale dell'Agencia (ivi comprese le risorse allocate nel Servizio Vigilanza Ispettiva) ha svolto in maniera preponderante attività finalizzate alla elaborazione del *National Risk Assessment* illustrato in precedenza.

Tali attività di analisi dei rischi nazionali, dal punto di vista prospettico, avranno una positiva conseguenza sulla individuazione dei settori maggiormente a rischio di riciclaggio, permettendo quindi all’Agenzia di ottenere significativi incrementi di efficienza ed efficacia nelle situazioni di maggiore rischio, fatto comunque salvo il supporto di attività di vigilanza anche *off-site* sui settori che invece si sono rivelati a rischio minore.

Esaminando le Tabelle che seguono, si evince che le attività di vigilanza ispettiva *on-site* poste in essere dall’Agenzia nel corso del recente biennio sono state caratterizzate, oltre che da una costante presenza presso i soggetti designati finanziari, per loro natura maggiormente esposti al rischio di riciclaggio, anche da una serie di interventi volti ad accertare il grado di adempimento alla normativa antiriciclaggio da parte di una categoria di soggetti che ancora non era stata oggetto di supervisione, ovverosia i Trustee non professionali, tenuti al rispetto dei soli obblighi di conservazione dei documenti e di segnalazione.

Al riguardo, si precisa che le molteplici attività di vigilanza sui Trustee non professionali hanno evidenziato numerose anomalie che sono state conseguentemente segnalate alla Corte dei Trust e dei Rapporti Fiduciari.

TIPOLOGIA SOGGETTO DESIGNATO	2015	2016
Banche	9	8
Fiduciarie e Finanziarie	1	3
Società di Gestione	-	-
Imprese d’investimento	-	-
Imprese e Intermediari di Assicurazione	1	1
Mediatori Immobiliari	-	-
Commercio Pietre e Metalli Preziosi	1	3
Avvocati e Notai	-	4
Commercialisti e Società di Consulenza	-	15
Trustee professionali e non professionali	11	-
Noleggio beni mobili registrati	-	-
Custodia e Trasporto Valori	-	-
TOTALE	23	34

Tabella 15 - Accertamenti ispettivi suddivisi per tipologie di soggetti designati

Ferme restando le ordinarie attività ispettive *on-site*, sono proseguite anche nel decorso anno diverse e specifiche iniziative finalizzate ad acquisire informazioni e dati “a distanza” sull’intero novero dei soggetti designati (c.d. vigilanza *off-site*) al fine di ottenere riscontri utili a determinare i soggetti o fattispecie operative maggiormente esposte a fattori di rischio e per stimolare i soggetti designati al corretto adempimento degli obblighi di legge.

Tra queste, si rammentano il c.d. *World Countries Survey* finalizzato ad avere maggiori informazioni circa la clientela non residente, e i flussi finanziari da/verso controparti aventi sede in territori che presentano un livello di rischio più elevato.

Dal 2015, peraltro, l’indagine conoscitiva innanzi cennata è stata estesa a tutti i Paesi, Giurisdizioni e Territori, permettendo così di avere un quadro completo del settore.

Anche nel decorso biennio, inoltre, l’Agenzia ha proseguito – in collaborazione con la Banca Centrale - il monitoraggio sulla movimentazione del contante presso il sistema bancario, al fine di cogliere eventuali fenomeni distorsivi.

Tale collaborazione è stata inoltre estesa agli effetti finanziari della *Voluntary Disclosure*, i cui dati raccolti dalla Banca Centrale vengono periodicamente condivisi con l’AIF.

Il Servizio Vigilanza Ispettiva ha inoltre proseguito la costante collaborazione con il Servizio di Intelligence Finanziaria dell’AIF al fine di verificare le eventuali anomalie negli adempimenti antiriciclaggio desumibili dalle segnalazioni di operazioni sospette pervenute dai soggetti designati, per cui tali anomalie sono valutate ai fini di eventuali accessi ispettivi specifici per i necessari approfondimenti e determinazioni del caso.

La medesima metodologia operativa viene ovviamente posta in essere anche a seguito di segnalazioni da parte della Banca Centrale e altre Autorità o Uffici della Pubblica Amministrazione.

Nella tabella che segue vengono riepilogati gli accertamenti ispettivi svolti nel biennio 2015-2016, distinti per tipologia di accertamento e di soggetti ispezionati.

SOGGETTI DESIGNATI	TIPOLOGIA	ISPEZIONI 2015	ISPEZIONI 2016
Soggetti finanziari	accertamenti generali	2	0
	accertamenti settoriali	7	5
	accertamenti finalizzati	2	7
Professionisti	accertamenti generali	0	3
	accertamenti settoriali	0	0
	accertamenti finalizzati	0	13
Soggetti non finanziari	accertamenti generali	11	4
	accertamenti settoriali	0	0
	accertamenti finalizzati	1	2
TOTALE		23	34

Tabella 16 – Tipologie accertamenti ispettivi

Salvo i casi di accertate violazioni, non sono comunque mancate occasioni in cui l'AIF ha imposto ai soggetti ispezionati interventi correttivi o formulato suggerimenti operativi, sia verbali durante l'ispezione, che formali con la consegna del verbale ispettivo.

Nei casi più gravi, invece, l'AIF ha disposto provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, avendo rilevato irregolarità di rilievo.

Al momento della pubblicazione della presente relazione, i provvedimenti sanzionatori amministrativi di vigilanza comminati dall'AIF nel biennio 2015-2016 – destinati ad esponenti aziendali e/o dipendenti individuati quali autori delle violazioni (nel caso invece non possa essere individuato l'autore della violazione viene sanzionata la persona giuridica) – sono stati n. 13 per un complessivo importo di 80 mila euro; occorre tuttavia precisare che risultano attualmente al vaglio dell'AIF ulteriori procedimenti sanzionatori della specie, di competenza dell'anno 2016, che troveranno definitiva decisione nei primi mesi del 2017.

Anche nel decorso biennio, le sanzioni “di vigilanza” più ricorrenti sono state originate da alcune carenze negli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela (che talvolta assume più connotazione di tipo formale che sostanziale), di profilatura del rischio e di registrazione delle operazioni e dei dati, nonché carenze nella determinazione e/o conduzione dei controlli interni a presidio del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Da segnalare, inoltre, che nel decorso biennio l’Agenzia ha adottato – secondo quanto previsto dalla vigente normativa – anche un provvedimento di rimozione di un Responsabile Incaricato Antiriciclaggio di un soggetto designato finanziario.

Per quanto attiene, infine, ai provvedimenti sanzionatori amministrativi derivanti da irregolarità nella emissione o trattenuta di assegni bancari superiori alla soglia di legge (€ 15.000) ovvero di omessa canalizzazione bancaria nei trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante superiori alla citata soglia, ovvero per violazioni degli obblighi di dichiarazione transfrontaliera di denaro contante o strumenti analoghi (per importi superiori ad € 10.000) segnalate dalla Guardia di Rocca, e da questa non direttamente sanzionate, si rileva che nel biennio 2015-2016 i provvedimenti della specie sono stati complessivamente n. 70 per un importo complessivo di oltre € 90 mila.

8. TIPOLOGIE, METODI E TREND

Tra le funzioni incluse nel mandato del GAFI e del MONEYVAL rientrano anche l'individuazione delle tecniche e dei metodi impiegati per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo e la definizione, nonché la descrizione, dei caratteri tipologici dei suddetti reati; ciò con la finalità di suggerire le appropriate misure per contrastare detti fenomeni.

Infatti, il progressivo sviluppo dei mercati finanziari e degli strumenti da questi resi disponibili ha comportato un affinamento delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, avvenuto peraltro anche in concomitanza con il rafforzamento dei presidi normativi e regolamentari tesi a fronteggiare i predetti fenomeni.

GAFI e MONEYVAL monitorano tale evoluzione operativa per sottoporla, sistematicamente, ad un'analisi tecnica da parte degli organi specializzati nel settore (Autorità Giudiziarie, Forze di Polizia, Autorità di Vigilanza e FIU dei diversi Paesi, con la collaborazione di esperti di Organizzazioni Internazionali tra cui Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Interpol, Europol e Gruppo Egmont).

Gli organismi internazionali competenti per la materia, in tale ottica, elaborano rapporti sulle varie tipologie, metodi e trend di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che l'AIF ha ritenuto opportuno raccogliere in un'apposita sezione del proprio sito internet (www.aif.sm), denominata "Tipologie metodi e trend", al fine di metterli a disposizione, *in primis*, dei soggetti designati, per contribuire ad accrescere la consapevolezza degli stessi in materia.

Tra i casi oggetto di approfondimento da parte dell'AIF, di seguito ed in maniera molto schematica, si desidera riportare quelli che, dalle analisi finanziarie effettuate, rappresentano alcuni schemi operativi relativi a tipologie di comportamenti anomali e tecniche poste in essere con l'intento di dissimulare la presunta origine illecita dei fondi.

CASO 1 – riciclaggio di proventi derivanti da bancarotta fraudolenta con tentativo di regolarizzazione fiscale tramite adesione alla voluntary disclosure italiana

Un cittadino italiano ha acceso un rapporto bancario nella seconda metà degli anni 80 sul quale, nel giro di poco tempo, ha versato denaro contante per una cifra complessiva prossima ai 300 mila euro.

Dopo l'esecuzione di tali operazioni, il cliente si è disinteressato completamente dei propri averi e per circa 25 anni non si è più ripresentato in banca.

Di recente, il cliente si è presentato all'intermediario richiedendo di svolgere le operazioni utili all'espletamento delle pratiche ai fini della adesione al programma di *voluntary disclosure* adottato dalle Autorità italiane, volendo regolarizzare somme che il citato cliente ha dichiarato essere fiscalmente irregolari non essendo mai state precedentemente dichiarate; e ciò nonostante che le somme di denaro fossero state prodotte in un arco di tempo talmente risalente da non poter comunque essere oggetto di accertamento fiscale.

Dagli accertamenti svolti, si è potuto constatare che il cliente, nei primi anni 90, era stato indagato, sottoposto a misure cautelari e successivamente condannato per appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta in relazione ad un importante dissesto di una azienda del settore dei metalli.

Gli approfondimenti finanziari svolti dall'Agenzia hanno permesso di constatare una possibile correlazione tra i fondi depositati presso la banca sammarinese e le ipotesi accusatorie nel tempo accertate.

Tali circostanze hanno pertanto indotto l'AIF a ritenere che i proventi qui depositati non potevano essere regolarizzati tramite il procedimento di regolarizzazione fiscale vigente in Italia ed ha pertanto sospeso l'operazione di rimpatrio dei fondi ed ha formalizzato il contestuale inoltro di uno specifico rapporto all'Autorità Giudiziaria sammarinese.

CASO 2 – riciclaggio di proventi derivanti dal reato di traffico internazionale di gioielli falsi

Una cittadina estera, dichiaratasi imprenditrice del settore dei metalli preziosi, titolare di alcuni rapporti bancari, anche in valuta estera, alcuni dei quali già oggetto di adesione a precedenti programmi di regolarizzazione fiscale del paese di provenienza, nel corso del tempo ha ricevuto diversi bonifici provenienti da conti radicati presso banche estere (in particolare Svizzera, Stati Uniti, Germania, Curacao); bonifici che facevano comunque riferimento alle attività tipiche svolte dalla medesima.

Gli accertamenti svolti dall’Agenzia, anche mediante la collaborazione internazionale, hanno permesso di verificare il presunto coinvolgimento della cliente nel reato di traffico internazionale di gioielli contraffatti di note marche internazionali; l’analisi finanziaria svolta, difatti, ha rilevato molteplici flussi finanziari relativi ad operazioni da/verso soggetti coinvolti in indagini della specie in Italia.

L’AIF ha di conseguenza trasmesso una apposita relazione all’Autorità Giudiziaria sammarinese per l’ulteriore sviluppo delle indagini di propria competenza.

CASO 3 – riciclaggio di proventi derivanti dai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso

Una persona giuridica di diritto italiano, tramite il proprio legale rappresentante, ha acceso un rapporto presso un intermediario sammarinese, presso il quale ha effettuato incassi e pagamenti relativi all’attività svolta nei settori immobiliare e della manutenzione stradale, e sul quale ha altresì operato una ulteriore persona fisica delegata.

Stante la recente evidenza di alcune notizie pregiudizievoli di particolare gravità sul predetto legale rappresentante, l'Agenzia ha svolto l'analisi finanziaria delle operazioni effettuate ed ha attivato i canali della cooperazione internazionale, al fine di avere maggiore contezza circa l'eventuale effettivo coinvolgimento dei citati soggetti nelle indagini estere.

All'esito delle verifiche – che hanno confermato l'esistenza di una fitta rete criminale che ha coinvolto una cosca mafiosa di una regione del sud Italia, alcuni imprenditori ed esponenti politici della medesima regione - l'AIF, avendo constatato la presunta correlazione tra i flussi finanziari esaminati e le condotte criminose, dedite anche ad operazioni di riciclaggio, ha trasmesso il caso all'Autorità Giudiziaria sammarinese per le successive indagini.

CASO 4 – riciclaggio di proventi derivanti da reati contro la pubblica amministrazione

Una signora italiana ha acceso un rapporto bancario nei primi anni novanta sul quale ha successivamente concesso una delega ad operare a favore del di lei marito.

Su tale rapporto, nel corso del tempo sono state effettuate alcune operazioni di versamento di denaro contante, per un importo complessivo significativo.

La provvista così costituita è stata poi investita in strumenti finanziari e, in parte, successivamente prelevata. Un'altra parte dei fondi è stata invece bonificata verso un altro intermediario finanziario operante in un paese extra UE.

Nel corso del tempo, la signora ha fatto presente che le somme erano state generate dall'attività lavorativa del marito, qualificato come lavoratore autonomo.

Alla luce di alcune anomalie soggettive riguardanti il profilo professionale del marito, l'AIF ha svolto i consueti approfondimenti ed ha riscontrato che, effettivamente, il soggetto era stato nel passato Dirigente di una unità tecnica di una azienda ospedaliera, nei confronti della quale aveva (con altri soggetti) commesso azioni truffaldine, anche con utilizzo di atti falsi.

Per questi motivi è stato destinatario di un provvedimento di misura cautelare e sequestro per ingenti somme.

La collaborazione internazionale attivata dall'Agenzia ha permesso ancora una volta di acclarare la veridicità di tali informazioni pregiudizievoli e la sussistenza di ulteriori informazioni della specie, non pubblicamente disponibili.

Per tali motivi, e in considerazione dell'analisi finanziaria svolta - che ha permesso di collegare i flussi finanziari sammarinesi con i possibili reati commessi all'estero - l'AIF ha segnalato il caso all'A.G. penale per il presunto riciclaggio ad opera della moglie, ma anche dello stesso marito in relazione alla fattispecie di c.d. autoriciclaggio entrato in vigore nell'agosto 2013.



**AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA**

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

Sede legale - Strada di Paderna, 2 – c/o Centro Fiorina 47895
Domagnano - Repubblica di San Marino

Tel. 0549 888180 – Fax 0549 888181
Country Code (+) 378

www.aif.sm
